

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 6 luglio 2004, le Organizzazioni Artigiane Federazione Nazionale del Legno e dell'Arredo CONFARTIGIANATO, FNALA CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,

- visto l'Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lettera A), che per i CCNL scaduti e sospesi al 31/03/2002 o al 30/06/2002 relativamente alla parte economica venga completata la copertura contrattuale fino al 31-12-2004,
- considerato che, per effetto dell'accordo 13 novembre 2002 le retribuzioni del CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane dei settori legno e arredamento, scaduto in data 31/12/2000, sono state adeguate fino al 31 marzo 2002;

tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, a partire dal 1° luglio 2004 e dal 1° gennaio 2005.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Così come previsto dall'accordo interconfederale 17/3/2004, a partire dal 1° luglio 2004 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale.

Ad integrale copertura del periodo dal 01/04/2002 al 30/06/2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario una tantum pari a Euro 350 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori ed in particolare da quanto stabilito nei punti da 1 a 4 dell'accordo medesimo, si conviene che in occasione della erogazione della prima *tranche* di "una tantum", prevista con le retribuzioni del mese di ottobre 2004, una quota dell'importo "una tantum" pari a Euro 5,00, verrà destinata, secondo le modalità di raccolta che saranno definite entro tale data, a sostegno della previdenza complementare di settore. Tale importo costituisce la parte a carico dell'impresa della quota "una tantum" di iscrizione al Fondo di previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Conseguentemente, con il versamento di cui sopra si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di adesione già stabilita dall'accordo interconfederale 11/2/1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionale ex accordo interconfederale 17/3/2004

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate pari a :

€ 255,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2004,

€ 5,00 da versare a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite entro tale data, come stabilito al comma precedente;

€ 90,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2005;

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum Euro 259,00 lordi suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, in due rate pari a:

€ 188,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2004,

€ 5,00 da versare a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite entro tale data, come sopra stabilito;

€ 66,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2005.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 1 aprile 2002 – 30 giugno 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati pari ad Euro 180,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 133,00. La detrazione dell'IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum.

Federazione Nazionale del Legnoe dell'Arredo - CONFARTIGIANATO  
FENEAL - UIL  
FNALA CNA  
FILCA - CISL  
CASARTIGIANI  
FILLEA - CGIL  
CLAAI

---

## CCNL IMPRESE ARTIGIANE LEGNO ARREDAMENTO

### *Incrementi salariali*

Livello	Totale		Tranche
	01 luglio 2004	01 gennaio 2005	
AS	90,12	58,57	31,55
A	85,08	55,30	29,78
B	78,27	50,88	27,39
C	72,84	47,35	25,49
D	69,00	45,00	24,00
E	65,57	42,62	22,95

### **Nuovi minimi in vigore dal 01 luglio 2004**

Livello	Minimi in vigore	Incremento	Nuovi minimi
AS	790,08	58,57	<b>848,65</b>
A	717,42	55,30	<b>772,72</b>
B	622,30	50,88	<b>673,18</b>
C	546,30	47,35	<b>593,65</b>
D	492,68	45,00	<b>537,68</b>
E	443,68	42,62	<b>486,30</b>

### **Retribuzione in vigore dal 01 luglio 2004**

Livello	Minimi	Ex contingenza	E.D.R.	Retribuzione
AS	848,65	526,84	10,33	<b>1385,82</b>
A	772,72	525,25	10,33	<b>1308,30</b>

B	673,18	520,16	10,33	<b>1203,67</b>
C	593,65	516,11	10,33	<b>1120,09</b>
D	537,68	513,33	10,33	<b>1061,34</b>
E	486,30	511,48	10,33	<b>1008,11</b>

---

## CCNL IMPRESE ARTIGIANE LEGNO ARREDAMENTO

### *Incrementi salariali*

Livello	Tranche		
	01 agosto 2004	01 gennaio 2005	
<b>AS</b>	90,12	58,57	31,55
A	85,08	55,30	29,78
B	78,27	50,88	27,39
C	72,84	47,35	25,49
D	69,00	45,00	24,00
E	65,57	42,62	22,95

### **Nuovi minimi in vigore dal 01 gennaio 2005**

Livello	Minimi in vigore	Incremento	Nuovi minimi
<b>AS</b>	848,65	31,55	<b>880,20</b>
A	772,72	29,78	<b>802,50</b>
B	673,18	27,39	<b>700,57</b>
C	593,65	25,49	<b>619,14</b>
D	537,68	24,00	<b>561,68</b>
E	486,30	22,95	<b>509,25</b>

### **Retribuzione in vigore dal 01 gennaio 2005**

Livello	Minimi	Ex contingenza	E.D.R.	Retribuzione
<b>AS</b>	880,20	526,84	10,33	<b>1417,37</b>
A	802,50	525,25	10,33	<b>1337,08</b>
B	700,57	520,16	10,33	<b>1231,06</b>
C	619,14	516,11	10,33	<b>1145,58</b>
D	561,68	513,33	10,33	<b>1085,34</b>
E	509,25	511,48	10,33	<b>1031,06</b>